

BIO-DISTRETTO DELLE LAME

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO



Revisione del 30 ottobre 2025

Versione 00.01
Ottobre 2025

Regolamento di uso del marchio "BIO-DISTRETTO DELLE LAME"

Premessa

Il Marchio di cui al presente regolamento è di proprietà esclusiva del Bio-Distretto delle Lame, (da qui in avanti BIODISTRETTO), con sede a Ruvo di Puglia in Corso Carafa, 46.

VISTO la Legge 9 marzo 2022, n. 23, recante "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico";

VISTO il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e s.m.i.;

il Bio-Distretto delle Lame **ADOPTA** quanto segue:

ART.1 FINALITA' BIODISTRETTO

Gran parte delle aree agricole collocate nel territorio del Bio-Distretto delle Lame e in quello circostante sono sovrapposte ad aree di interesse conservazionistico quali il Parco Nazionale dell'Alta Murgia e le Aree Rete delle aree Natura 2000.

Dal punto di vista paesaggistico, questi agri sono interessati da due "Ambiti di paesaggio" ai sensi del Piano Paesaggistico Tematico Regionale (PPTR): l'ambito della Puglia Centrale, caratterizzato dalla prevalenza di uliveti che si spingono fino ai piedi dell'altopiano murgiano e l'ambito dell'Alta Murgia, caratterizzato dal rilievo morfologico dell'altopiano e dalla prevalenza di vaste superfici a pascolo e a seminativo che si sviluppano fino alla Fossa Bradanica.

La totalità del territorio è attraversato da "Lame", elementi geologici che ne disegnano la sua peculiarità morfologica. Nella Puglia centrale si definiscono "Lame" i solchi poco profondi creati da fenomeni erosivi e carsici, in cui corsi d'acqua effimeri convogliano le acque meteoriche dall'altopiano della Murgia verso il mare. Esse, creando microambienti peculiari, sono anche in grado di attrarre biodiversità e agro-biodiversità.

Sono questi microambienti che l'agricoltura ha storicamente imparato ad assecondare, adattando colture e metodi colturali ad un territorio stretto, lungo e innervato di lame che, dalle aree più prossime alla costa, si inerpicano verso le colline murgiane. Un paesaggio agrario al quale si affiancano ambienti rupestri naturali o seminaturali, quali pascoli, pareti rocciose, accumuli di massi, grotte e voragini o piccoli capoventi; tutti elementi che ospitano specie viventi utili sia all'agricoltura sia al buono stato dell'ambiente. La profonda integrazione dell'agricoltura con la fisicità e la biologia di questo territorio, permette quindi di parlare di un vero e proprio "sistema agricolo delle lame", che caratterizza profondamente gli agri.

Il quadro descritto presenta quindi questi territori come "un ampio laboratorio" nel quale sperimentare attività sinergiche tra agricoltura, ambiente, paesaggio e cultura. Un contesto quindi ideale per dare vita a un progetto di Bio-Distretto.

Per Bio-Distretto, in questo documento, si intende un Territorio vocato all'agricoltura biologica che mette in sinergia l'agricoltura, il paesaggio, l'ambiente e le comunità cittadine con l'obiettivo di sostenere, valorizzare e sviluppare in maniera integrata tali risorse.

Esso prevede l'associazione tra aziende agricole e di trasformazione, strutture ricettive e di somministrazione, amministrazione pubblica e cittadini che cooperano per produrre beni e servizi

funzionali al benessere della persona e dell'ambiente. Il valore comune è l'agricoltura biologica, sostenibile e multifunzionale.

Un sistema ambientale e paesaggistico dotato di molteplici e complesse dinamiche che è in grado di ospitare un'agricoltura di qualità. Per tale motivo le <Lame> possono essere assunte come simbolo identitario degli obiettivi di sostenibilità che si prefigge il Bio-Distretto.

ART.2 RAPPRESENTANZA

Il BIODISTRETTO è rappresentato dal Presidente protempore del Consiglio Direttivo del BIODISTRETTO.

ART.3 RAPPRESENTAZIONE DEL MARCHIO



Il marchio del Bio-Distretto delle Lame firma in maniera inequivocabile tutti i contesti di marcatura e viene così utilizzato per rafforzare l'identità dei prodotti e comunicare l'appartenenza al Distretto.

I messaggi principali che trasmette sono:

- 1) l'autorevolezza di un gruppo di lavoro governato da principi di trasparenza e tutela dell'ambiente e del consumatore grazie alla firma del BIODISTRETTO e al suo nome per esteso;
- 2) l'appartenenza dell'utilizzatore del marchio al territorio del BIODISTRETTO e l'accettazione dei principi generali e puntuali declinati nel "Patto produttivo tra le aziende del Bio-Distretto delle Lame e il Territorio" (Vedi allegato 1);
- 3) la qualità dei prodotti e la loro provenienza da un territorio perfettamente identificabile e caratterizzato da peculiarità paesaggistiche, naturalistiche e culturali riassunte dalle "Lame", stilizzate graficamente nel Marchio.

Il Marchio/Logo BIODISTRETTO è l'elemento base del sistema di identità visiva. Non può essere mai modificato nella forma, nei colori, e nelle proporzioni degli elementi. Per una corretta leggibilità non si deve mai utilizzare con un'altezza inferiore a 15 mm. Per la riproduzione di questa versione è necessaria la stampa in quadricromia.

I colori istituzionali corrispondono ai seguenti codici:

Verde BIODISTRETTO:

Per la stampa in **quadricromia**: Ciano 36 Magenta 0 Giallo 78 Nero 28.

Per la stampa a tinte piatte **Pantone**: P 157-8 C

Per la riproduzione a **video**: R118 G184 B41

Per la riproduzione sul **web** #76b829;

È sempre da preferire l'impiego del Marchio/Logo su fondo bianco o molto chiaro.

Nell'esempio di seguito è riportato il trattamento del Marchio/Logo quando deve essere inserito su fondo colore. La versione del logo deve essere sempre quella positiva con un'area di rispetto bianca di forma quadrata.

È anche utilizzata per la realizzazione di adesivi da applicare dove non sia possibile la stampa su etichetta.

La riproduzione del Marchio deve avvenire utilizzando il solo esecutivo elettronico fornito dal DISTRETTO.

ART.4 - PARAMETRI DI ACCESSO ALL'USO DEL MARCHIO

Il richiedente, per tutto il periodo di utilizzo del marchio deve rispettare le seguenti condizioni:

- 1) Dichiarare di condividere i principi generali e le azioni promosse dal "Patto produttivo tra le aziende del Bio-Distretto delle Lame e il Territorio", allegato al presente documento.
- 2) appartenere al BIO-DISTRETTO DELLE LAME e non aver presentato domanda di recesso;
- 3) essere in regola con il pagamento delle quote di adesione previste dallo statuto e dal consiglio direttivo;
- 4) per l'apposizione del logo sul packaging di prodotti alimentari è fondamentale che i prodotti in questione siano certificati BIOLOGICO o in CONVERSIONE e che non ci siano procedimenti di revoca o sospensione da parte di enti di certificazione o associazioni biologiche;
- 5) per l'utilizzo in locali di ristorazione, fatti salvi i punti 1 e 2 del presente articolo, è necessario che l'esercizio proponga nel proprio menù pietanze preparate con alimenti biologici e facenti parte del BIO-DISTRETTO DELLE LAME;
- 6) per l'utilizzo in contesti culturali è sempre necessario il soddisfacimento dei commi 1 e 2 del presente articolo.

ARTICOLO 5 – ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione del prodotto fregiato dal marchio BIODISTRETTO è esclusivamente il territorio italiano, in conformità alle disposizioni di legge sull'origine ed il territorio del Bio-Distretto delle Lame composto dagli agri dei Comuni aderenti al Biodistretto.

ARTICOLO 6 – UTILIZZO DEL MARCHIO

Le aziende consorziate licenziatarie si impegnano a rispettare le modalità di uso del marchio previsti dal presente Regolamento, nonché a:

- 1) non modificare in alcun modo il logo e a non registrare, né comunque utilizzare, simboli identici o tali da generare confusione o rischi di associazione con il medesimo;
- 2) non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del Bio-Distretto delle Lame;
- 3) rispondere nei confronti del BIODISTRETTO di ogni abuso del marchio o non conformità ai sensi degli articoli successivi;
- 4) inviare con cadenza annuale tutte le informazioni e l'eventuale documentazione a supporto, che il BIODISTRETTO riterrà utile a verificare il corretto utilizzo del marchio da parte di ciascuna consorziata;
- 5) garantire la disponibilità a cooperare attivamente alla realizzazione delle azioni collettive di valorizzazione del marchio;
- 6) rendere disponibile all'Organismo di controllo indicato dal BIODISTRETTO e al personale del BIODISTRETTO stesso incaricato dei controlli, tutta la documentazione giudicata utile alla verifica del corretto utilizzo del marchio.

ARTICOLO 7 – SOGGETTI LEGITTIMATI A USARE IL MARCHIO

Sono legittimati a far richiesta al BIODISTRETTO dell'uso del marchio SOLO le organizzazioni, aziende o enti pubblici aderenti ed in regola con le norme di appartenenza stabilite nello statuto.

Il BIODISTRETTO ha la facoltà di concedere licenze d'uso ad organizzazioni non associate, nel rispetto dei termini del regolamento di uso stesso, sulla base di uno specifico contratto tra il BIODISTRETTO e il licenziatario.

ARTICOLO 8- MODALITÀ DI RICHIESTA DEL MARCHIO E ISTRUTTORIA

L'operatore interessato a ottenere il diritto di utilizzo del marchio del BIODISTRETTO deve presentare allo stesso, regolare richiesta corredata dei nomi e dei formati dei prodotti oggetto di certificazione come definito dalle specifiche tecniche di prodotto, nonché specificare i paesi presso i quali verranno distribuite le confezioni con i marchi del BIODISTRETTO. Nel caso di utilizzo diverso da quello su indicato, si dovrà specificare il luogo ove il logo verrà esposto e le modalità di apposizione: es. targhe, stampe, cartelloni, etc.

ARTICOLO 9 – DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO

Le organizzazioni che intendono usare il Marchio devono presentare domanda di concessione in uso al seguente indirizzo: biodistretto.lame@pec.it

Il BIODISTRETTO verifica che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previste dal presente regolamento; svolge le attività istruttorie che ritiene opportune, anche mediante verifiche presso l'azienda del richiedente, e decide sulla domanda entro 30 giorni dalla sua presentazione.

Completata l'istruttoria il BIODISTRETTO comunica al richiedente l'esito dell'esame della domanda che può comportare:

- a. l'accoglimento e il conseguente inserimento del richiedente nell'Elenco dei concessionari e l'assegnazione del relativo Numero di Iscrizione;
- b. il rigetto della domanda di concessione;
- c. il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori.

Le imprese concessionarie e iscritte nell'Elenco ricevono l'autorizzazione all'uso del Marchio e le istruzioni grafiche relative all'applicazione verbale e figurativa.

Il BIODISTRETTO ha facoltà di fornire eventuali modalità di uso o apposizione del marchio/logo: ad es. in locandine, carta intestata, cartellonistica, pubblicità, internet etc.

La durata della concessione è specificamente indicata dal BIODISTRETTO all'atto dell'autorizzazione ed è sempre connessa all'adempimento di quanto prescritto nell'atto di concessione.

ARTICOLO 10 – CONDIZIONE D'USO DEL MARCHIO

I controlli sulla conformità dei prodotti alle specifiche tecniche di prodotto approvate dal BIODISTRETTO costituiscono condizione necessaria per ottenere e conservare il diritto all'utilizzo del marchio concessi dal BIODISTRETTO.

Il BIODISTRETTO effettua indagini e verifiche finalizzate ad accertare il corretto uso del Marchio e il rispetto del presente regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli iscritti nell'Elenco.

Gli incaricati del BIODISTRETTO possono accedere nelle sedi delle aziende utilizzatrici iscritte nell'Elenco.

Gli incaricati riferiscono l'esito dei controlli di cui sopra al BIODISTRETTO anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti indicati nell' art. 13.

I controlli sono svolti sulla base di un piano dei controlli approvato dal Consiglio direttivo e demandato a soggetti di controllo terzi autorizzati con il supporto di personale interno. I Controlli verranno effettuati su tutte le referenze che l'azienda associata dichiarerà essere conformi agli standard previsti dal BIODISTRETTO e per le quali ha richiesto l'uso del marchio di garanzia.

I controlli costituiscono un aspetto essenziale e primario delle attività del BIODISTRETTO per i valori e le garanzie che il marchio di proprietà del BIODISTRETTO, intende rappresentare per i consumatori e per gli operatori autorizzati al suo uso. Il Consiglio direttivo del BIODISTRETTO potrà modificare e integrare il sistema dei controlli in piena autonomia e potrà delegare la struttura operativa del BIODISTRETTO a valutare ogni qualunque integrazione e modifica volta a migliorare efficacia e efficienza dello stesso, disponendo là dove lo riterrà necessario di controlli supplementari presso la stessa struttura associata e presso i punti di vendita.

Eventuali non conformità riscontrate, verranno gestite sulla base di quanto disposto dai piani di controllo e comunque potranno dare luogo ad azioni correttive, di richiamo/ammonimento, di sospensione fino all'eventuale revoca del diritto di utilizzo del marchio, in funzione della gravità riscontrata.

Le non conformità riscontrate possono essere:

- lievi quando non pregiudicano né l'immagine del marchio né la caratterizzazione dei prodotti;
- secondarie quando non pregiudicano l'immagine del marchio ma possono compromettere la caratterizzazione del prodotto;

- gravi quando sono tali da pregiudicare sia l'immagine del marchio che la caratterizzazione del prodotto.

I provvedimenti di sospensione e di revoca saranno annotati nell'elenco dei licenziatari.

ARTICOLO 11 - DIRITTI E DOVERI DEL LICENZIATARIO

Il licenziatario assume l'obbligo di:

- a) osservare fedelmente quanto prescritto nel presente regolamento e nello spirito dello statuto;
- b) assoggettarsi alle verifiche del organizzazioni/personale preposto dal BIODISTRETTO, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- c) adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dall'Organismo di controllo e/o al personale del BIODISTRETTO;
- d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d'uso del marchio;
- e) utilizzare il marchio esclusivamente per il prodotto per il quale è stata rilasciata la licenza d'uso;
- f) utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
- g) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- h) utilizzare il marchio, oltre che sulle confezioni del prodotto, esclusivamente sui documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati a controllo, su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili a tali prodotti;
- i) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio;
- l) non utilizzare il marchio se la licenza d'uso è stata oggetto di revoca, rinuncia o sospensione;
- m) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato.

ARTICOLO 12 -MODIFICHE DELLE SPECIFICHE

Il Consiglio direttivo del BIODISTRETTO potrà istituire una commissione di esperti per valutare proposte di modifica al presente regolamento.

Le eventuali modifiche dovranno essere apportate con specifica delibera del Consiglio direttivo e verranno tempestivamente comunicate ai licenziatari, comunque entro 60 giorni dalla loro approvazione. Nella comunicazione dovrà essere contenuto l'invito a uniformarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine di volta in volta fissato in considerazione dell'entità delle modifiche apportate.

Il BIODISTRETTO si riserva comunque il diritto di disporre nuove verifiche sulla conformità del prodotto dei licenziatari ai requisiti delle nuove disposizioni.

È facoltà del licenziatario non accettare le variazioni e rinunciare alla licenza d'uso.

ARTICOLO 13 – SOSPENSIONE E SANZIONI

La sospensione è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.

La sospensione deve essere comunque applicata quando:

- sia stato constatato un uso improprio del marchio;

- l'operatore abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori di controllo;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria o da parte di Organismi di controllo di parte terza (es. controlli certificazione Biologica);
- non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità riscontrata.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dal BIODISTRETTO al licenziatario con lettera raccomandata o mezzo equivalente, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque annullata quando il BIODISTRETTO abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

Il BIODISTRETTO può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

1. In presenza di non conformità lievi e/o secondarie accertate, che rilevinò buona fede da parte dell'utilizzatore e che non comportino maggiori gravi danni all'immagine del marchio stesso, il BIODISTRETTO invierà una diffida all'azienda associata con l'obbligo di adeguamento entro i tempi indicati. Qualora l'azienda associata non abbia rispettato le indicazioni di adeguamento nei tempi indicati, il BIODISTRETTO invierà una seconda diffida all'azienda e informerà gli associati dell'avvenuta seconda comunicazione. Il mancato adeguamento comporterà la sospensione dell'azienda associata dal BIODISTRETTO, con il divieto temporaneo di utilizzare il marchio e la comunicazione ai principali gruppi distributivi, dell'avvenuta sospensione. Il mancato adeguamento dell'azienda entro un anno dall'avvenuta sospensione comporterà l'esclusione dal BIODISTRETTO.
2. In caso di non conformità gravi e di conseguente mancato tempestivo adeguamento dell'azienda a seguito della prima diffida da parte del BIODISTRETTO, il Consiglio direttivo potrà quantificare e proporre all'assemblea l'applicazione di una sanzione economica o l'attuazione di quanto previsto dallo statuto in materia di espulsione del socio.

ARTICOLO 13/BIS- PIANO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA

1. Il BIODISTRETTO adotta annualmente un Piano di Controllo e Sorveglianza volto a verificare il mantenimento dei requisiti di ammissibilità dei licenziatari e la conformità nell'uso del Marchio sulle diverse referenze e canali comunicativi.
2. In caso di riscontro di non conformità, il BIODISTRETTO avvia le procedure sanzionatorie previste agli Articoli 13 e 14, graduando l'intervento (diffida, sospensione o revoca) in base alla gravità dell'infrazione riscontrata.

ARTICOLO 14- REVOCA

La revoca definitiva del marchio è disposta nei seguenti casi:

- gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all'immagine del Marchio, nonché nel caso che perdurino comportamenti scorretti;
- frequenti e reiterate non conformità gravi;
- fallimento o cessazione dell'attività dell'operatore;
- utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti;
- mancato adempimento alle azioni correttive comunicate nonostante la messa in mora e la diffida inviate;
- mancato e reiterato pagamento dei corrispettivi per l'utilizzo del marchio previsti dal Consiglio direttivo.

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco dei licenziatari. Il Consiglio direttivo potrà quantificare e proporre all'assemblea l'applicazione di una sanzione economica.

ARTICOLO 15 - RINUNCIA

Il licenziatario può rinunciare in qualsiasi momento alla licenza d'uso del marchio oppure quando non intenda accettare eventuali variazioni:

- delle specifiche tecniche di prodotto;
- di eventuali condizioni economiche;
- del presente regolamento.

La comunicazione della rinuncia deve essere inviata al BIODISTRETTO entro sessanta giorni dalla notifica delle suddette variazioni. La rinuncia diventa operativa dopo novanta giorni dalla data in cui il licenziatario ne ha dato comunicazione.

A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all'utilizzo del marchio e l'interessato viene cancellato dall'elenco dei licenziatari.

ARTICOLO 16 - RICORSI

L'operatore può fare ricorso contro le decisioni della BIODISTRETTO, esponendo le motivazioni del dissenso a mezzo raccomandata o mezzo equivalente entro sessanta giorni dalla notifica della decisione. Il BIODISTRETTO ha l'obbligo di trattare il ricorso entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Le spese del ricorso sono a carico dell'operatore, salvo il caso di accoglimento. Qualsiasi controversia concernente il presente regolamento o collegata allo stesso comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione sarà sottoposta a conciliazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, e ciò indipendentemente dal valore della controversia.

Nel caso in cui la conciliazione abbia esito negativo, la controversia sarà definita con la procedura di arbitrato rituale, secondo diritto e con arbitro unico, secondo quanto previsto dallo statuto.

ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE

Il BIODISTRETTO nei limiti inderogabili di legge, è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi:

- a. per causa di nullità del Marchio;
- b. per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;
- c. per causa di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del marchio stesso.

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente la Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale del Tribunale di Bari.

ARTICOLO 18- OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Gli atti e le informazioni riguardanti l'operatore sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'operatore. Il BIODISTRETTO e l'Organismo di controllo sono vincolati al segreto professionale.

BIO-DISTRETTO DELLE LAME

PATTO PRODUTTIVO TRA LE AZIENDE DEL BIO-DISTRETTO DELLE LAME E IL TERRITORIO



Revisione del 19 dicembre 2025

1 - Principi generali del patto

L'agricoltura è parte integrante del territorio. Il Patto conferisce all'Agricoltore il mandato di rispettare l'integrità del Territorio nel suo complesso, eseguendo opportune tecniche agronomiche miranti a seguire le leggi dell'ecologia e dell'agroecologia.

Pertanto, esso è ispirato all'approccio agro-ecologico: promuove lo sviluppo di sistemi agroalimentari che integrano l'utilizzo dei principi ecologici, tipici dei sistemi naturali, con quelli dell'agronomia, tipici degli ambienti antropizzati; il fine è quello di progettare un'agricoltura ecologicamente, economicamente e socialmente sostenibile. Si avvale di competenze e sensibilità transdisciplinari che conciliano dimensioni scientifiche, sociali e culturali.

L'Azienda agricola, in sintonia con i principi del Bio-Distretto delle Lame, nel realizzare prodotti e servizi, adotta processi che rispettano in maniera congiunta e inscindibile le componenti fisiche, ecologiche, paesaggistiche e socio-culturali del territorio. Le modalità sono esplicitate nel presente documento.

2 – Principi condivisi e azioni promosse nel patto

1 - COMPONENTI FISICHE DEL TERRITORIO
1.1 ACQUA
<i>Principi</i>
L'acqua è una risorsa essenziale per garantire una produzione agricola di qualità e in grado di sostenere le economie rurali. Vista la sua importanza in tutti i processi biologici, la disponibilità di acqua può essere un potente alleato della biodiversità. Ciononostante, siamo anche coscienti che buona parte delle risorse idriche disponibili sul pianeta sono destinate all'agricoltura la quale quindi incide sia sulla quantità sia sulla qualità dell'acqua disponibile per altri usi.
<i>Azioni</i>
- Ottimizzare l'utilizzo (adozione di metodi irrigui ad alta efficienza, sistemi di precisione assistiti da software e sensoristica) - Salvaguardare la qualità (tecniche agronomiche e di difesa sanitaria che evitano l'inquinamento delle falde o accumuli superficiali temporanei o permanenti). - Salvaguardare o restaurare le fonti tradizionali di stoccaggio delle acque piovane, quali pozzi e avvallamenti carsici con accumulo effimero o permanente (cosiddetti laghetti).
1.2 – SUOLO
<i>Principi</i>
Il suolo assicura una serie di funzioni chiave dal punto di vista ambientale, economico, sociale e culturale che sono indispensabili per la vita. Assicura la produzione di alimenti e di altre biomasse essenziali per la sopravvivenza umana; immagazzina e trasforma minerali e sostanza organica; funge da filtro naturale per l'acqua sotterranea; è un <i>Habitat</i> che custodisce la biodiversità che assicura funzioni le ecologiche essenziali del territorio; costituisce la piattaforma dell'attività

umana, oltre ad essere un elemento del paesaggio e del patrimonio culturale; fornisce materie prime quali argilla, sabbia, minerali e torba.
<i>Azioni</i> - Salvaguardare e migliorare le naturali caratteristiche fisico-chimiche del suolo (stabilità di struttura, sostanza organica) le quali costituiscono la base di un suolo fertile e in grado di esercitare la sua funzione trofica. - Promuovere la riduzione del consumo di suolo e del depauperamento delle sue funzioni, così come elencate nei principi.
2 – COMPONENTI ECOLOGICHE DEL TERRITORIO
2.1 – BIODIVERSITA’
<i>Principi</i> Per Biodiversità intendiamo “La variabilità tra gli organismi viventi e i complessi ecologici dei quali sono parte (sistemi terrestri, marini e altri sistemi acquatici); annoverando la diversità delle specie, tra le specie e degli ecosistemi”. Essa ha “valore intrinseco” e cioè indipendente dall’uso che se può fare; rende un servizio all’integrità degli agroecosistemi e quindi al benessere delle popolazioni. In quanto tale, la biodiversità è la misura della sostenibilità con la quale vengono utilizzate le risorse del territorio.
<i>Azioni</i> - Salvaguardare o aumentare il livello di biodiversità del territorio aziendale, proteggendo gli ecosistemi naturali e seminaturali anche a livello di <i>microhabitat</i> (es. architettura a secco, accumuli effimeri di acqua tipici del territorio carsico, ecc.).
2.2 – AGROBIODIVERSITA’
<i>Principi</i> Per agrobiodiversità intendiamo l’insieme degli organismi viventi rilevanti per l’agricoltura, l’allevamento e l’agroecosistema e cioè le specie vegetali coltivate, le razze delle specie animali allevate, insetti utilizzati per la produzione di alimenti e fibre (api, baco da seta, ecc.) e microrganismi utilizzati nell’industria di trasformazione (per es., lieviti, batteri).
<i>Azioni</i> - Preservare o aumentare il livello di agrobiodiversità presente nel comprensorio e la percezione del suo valore anche culturale. - Preferire l’utilizzo di specie, varietà e razze tradizionali del territorio. - Favorire azioni di ricerca, moltiplicazione e custodia di specie, varietà e razze tipiche del territorio, anche se non direttamente utilizzate a scopi produttivi.
2.3 – GEODIVERSITA’
<i>Principi</i> La geodiversità del territorio è intesa come “la varietà degli ambienti geologici, delle componenti, dei fenomeni e dei processi che li costituiscono e che si esplica nella varietà delle forme rocciose, dei minerali, dei fossili e dei suoli che forniscono l’intelaiatura per la vita sulla terra”.

<i>Azioni</i> - Preservare la geodiversità del territorio aziendale.
3 – COMPONENTI PAESAGGISTICHE DEL TERRITORIO
<i>Principi</i> La Convenzione europea del Paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000 riporta la seguente definizione: Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. La salvaguardia dei paesaggi indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano. L'attività agricola e zootecnica viene riconosciuta come in grado di produrre paesaggio.
<i>Azioni</i> - preservare la memoria dei luoghi, con particolare riferimento all'architettura rurale anche minore (architettura della pietra secco). - concepire l'agricoltura come un'attività al centro delle politiche che favoriscono la fruizione del paesaggio con particolare riferimento agli spazi naturali, semi-naturali e agricoli con finalità di svago, ludiche e sportive.
3 – COMPONENTI SOCIO-CULTURALI DEL TERRITORIO
<i>Principi</i> Ci piace pensare all'idea di un'agricoltura all'interno di un territorio creativo, nel quale cultura, comunicazione e cooperazione si mettono al servizio dello sviluppo rurale e, a loro volta, ricevono stimoli dalla cultura rurale.
<i>Azioni</i> - Preservare e diffondere la cultura rurale e dei suoi "riti". - Promuovere l'agricoltura sociale. - Promuovere i principi dell'alimentazione sana. - Preservare e far conoscere le produzioni tipiche del territorio.